



Istituto Superiore di Sanità

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM
“Piattaforma Italiana per lo Studio delle Polimorbidity: scenario
epidemiologico, aspetti clinici e farmacologici, prospettiva di
genere e contesto farmaco-economico”
Fasc. N. 4M10**

tra

L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martocchia

E

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, di seguito denominato “AGENAS” - codice fiscale 97113690586 con sede in Roma, Via Puglie 23, cap. 00187 rappresentato per la stipula del presente atto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Arch. Giovanni Bissoni

PREMESSO CHE:

- all’interno dell’area progettuale del programma di attività del CCM per l’anno 2012, approvato con decreto ministeriale del 5 Marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 4 Maggio 2012, è stato individuato un ambito operativo inerente l’area “Sostegno alle Regioni per l’implementazione del Piano nazionale della Prevenzione e di Guadagnare salute”;
- l’Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Dipartimento di Sanità Pubblica e dell’Innovazione -Direzione Generale della Prevenzione, approvato e reso esecutivo con Decreto dirigenziale del 29 agosto 2012, registrato



Istituto Superiore di Sanità

il 13 settembre 2012, al numero decreto 5129 per la realizzazione del progetto "Piattaforma Italiana per lo Studio delle Polimorbidità: scenario epidemiologico, aspetti clinici e farmacologici, prospettiva di genere e contesto farmaco-economico" il cui responsabile scientifico per l'ISS è il Dr. Stefano Vella con scadenza il 01.11.2014

- nel progetto allegato all'Accordo di collaborazione con il Ministero sono previste collaborazioni con 8 Unità operative, tra queste l'Unità Operativa n. 3 è l'AGENAS
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e AGENAS che, nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto "Piattaforma Italiana per lo Studio delle Polimorbidità: scenario epidemiologico, aspetti clinici e farmacologici, prospettiva di genere e contesto farmaco-economico", così come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto.

Articolo 2 (Durata)

L'efficacia del presente atto è subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giustamente disposto dall'art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012. Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 01/09/2013 e avranno scadenza il 01.11.2014.

L'atto potrà essere prorogato per massimo 6 mesi e comunque per un periodo non superiore al termine dell'accordo di collaborazione tra ISS e



Istituto Superiore di Sanità

Ministero. L'AGENAS al fine di ottenere tale proroga dovrà presentare all'ISS almeno 60 giorni prima della data di scadenza formale richiesta, siglata dal Legale Rappresentante, nella quale devono essere esplicitate valide ed eccezionali ragioni di necessità.

La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Articolo 3 (Contributo)

Il finanziamento assegnato pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00), sarà trasferito dall'ISS, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, secondo le seguenti modalità:

- 30%, pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte dell'AGENAS;
- 30 %, pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila/00) dopo dodici mesi dall'inizio dell' attività previa presentazione di formale richiesta di pagamento e di una relazione scientifica sulle attività svolte da parte dell'AGENAS;
- 40% pari ad Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) come saldo del contributo.

All'atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l'AGENAS dovrà presentare all'ISS la seguente documentazione:

- richiesta di pagamento;
- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del



Istituto Superiore di Sanità

sistema di tesoreria unica mista e l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica –, dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

L'AGENAS dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s'impegna a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Articolo 4

(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l'AGENAS il Dr. Bruno Rusticali e per l'ISS il Dr. Stefano Vella.

Articolo 5

(Rendicontazioni)

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'AGENAS entro 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre, trasmette all'ISS un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute.

I semestri verranno calcolati a partire dalla data del 01/09/2013, fino a giungere alla scadenza dell'atto convenzionale prevista per il 01/11/2014.

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l'AGENAS trasmette all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall'AGENAS che si impegna a produrre gli



Istituto Superiore di Sanità

originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le spese sostenute dovranno corrispondere al piano economico allegato al presente atto (all. B). Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 10% per ogni voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell'ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l'autorizzazione al Ministero della Salute.

La richiesta di variazione potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 120 giorni prima della data di fine validità del presente accordo.

Per la predisposizione delle rendicontazioni di cui al presente articolo, l'AGENAS dovrà utilizzare esclusivamente i modelli C1 e C2 allegati al Disciplinare per la Rendicontazione Contabile (All. C).

Articolo 6 (Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese ed impegni di spesa riferiti al periodo di durata del programma di ricerca e per spese concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per retribuire il personale dipendente, per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).

Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.).



Istituto Superiore di Sanità

È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'AGENAS purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente

Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso non potranno essere sostenute e, pertanto, riconosciute spese non previste nel piano economico allegato al presente atto.

Articolo 7

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Istituto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

L'AGENAS ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM"



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 8
(Riservatezza)

L'AGENAS ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi titoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo.

L'AGENAS si impegna ad osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente accordo, e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Articolo 9

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'AGENAS che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all'AGENAS, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'AGENAS non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'AGENAS ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 10

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 11

(Codice Unico di Progetto)

L'AGENAS si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il presente atto redatto in duplice originale viene letto, approvato e sottoscritto e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Il Direttore
gli Affari Amministrativi
e delle Risorse Economiche
(Dott.ssa Rosa Maria Martocchia)

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Arch. Giovanni Bissoni)